

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 50-3788

L.R. n. 4/1973 e L.R. n. 51/1992 - Approvazione testo di circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per l'organizzazione e l'attuazione dei referendum consultivi comunali inerenti al procedimento di incorporazione.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” , in particolare l’articolo 1, comma 130, relativo al procedimento di incorporazione in un comune contiguo e al relativo referendum consultivo comunale;

vista la Legge Regionale 16 gennaio 1973 n. 4 “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo” e s.m.i. , in particolare l’articolo 40, relativo, tra l’altro, alle spese sostenute dai comuni per lo svolgimento dei referendum consultivi comunali qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 3, commi 5, 5 bis e 6 della L. R. n. 51/1992;

dato atto che occorre fornire ai Comuni interessati opportune direttive in ordine alle tipologie di spesa rimborsabili dalla Regione per l’organizzazione e l’attuazione dei referendum consultivi comunali per l’avvio del procedimento di incorporazione, nonché delle modalità e dei tempi per la presentazione delle richieste di rimborso;

ritenuto pertanto di predisporre apposita circolare contenente le direttive da fornire ai Comuni interessati ai fini del rimborso delle spese anticipate per l’organizzazione e l’attuazione dei suddetti referendum;

ritenuto di condividere ed approvare il testo di circolare allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che la suddetta circolare sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale e di seguito trasmessa ai Comuni interessati nonché alle Prefetture interessate, al fine di garantire una celere conoscenza delle tipologie di spesa rimborsabili in occasione dei suddetti referendum, nonché delle modalità per le relative richieste di rimborso.

Tutto ciò premesso,

visto l’art. 83 dello Statuto della Regione Piemonte;

visto l’articolo 40 della Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.;

visto l’art. 16, comma 2, lett. a) e d) della L.R. 28/7/2008, n. 23;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare il testo di circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per l’organizzazione e l’attuazione del referendum consultivo comunale inerente al procedimento di incorporazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che tale testo individua le tipologie di spese previste e che saranno ammesse a rimborso da parte della Regione ed alle modalità da adottare per accedere al rimborso stesso;
- di stabilire che la suddetta circolare sarà sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, con possibilità di recepire eventuali modifiche di carattere non sostanziale rispetto all'allegato prototipo e per contro demandando ad apposita deliberazione per introdurre modifiche sostanziali;
- di stabilire che la circolare firmata sarà inviata ai comuni ed a tutti i soggetti interessati e partecipanti al procedimento, con lettera di trasmissione a firma del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale;
- di stabilire che le direttive contenute nella presente circolare entreranno in vigore all'atto dell'approvazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Circolare n.....

Oggetto: L.R. 16/1/1973 n. 4 e s.m.i. “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”, art. 40 - **Spese per l’organizzazione e l’attuazione dei referendum consultivi comunali per l’avvio del procedimento di incorporazione.**

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle spese inerenti all’organizzazione e all’attuazione del referendum consultivo comunale per l’avvio del procedimento di incorporazione.

In particolare si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 51/92, art.3 commi 5, 5bis e 6 e della L.R. n. 4/73, art. 40, la Regione rimborsa ai comuni le spese referendarie sostenute per lo svolgimento del referendum consultivo comunale in argomento qualora lo stesso si sia svolto secondo le norme statutarie e regolamentari vigenti rispondenti al dettato dell’art. 133 della Costituzione e fatti propri con deliberazione del Consiglio regionale.

A tale scopo si elencano nel seguito le tipologie di spese riconducibili al procedimento referendario e successivamente rimborsabili da parte della Regione.

Si precisa al riguardo che le spese indicate hanno carattere generale e riproducono quelle previste per i referendum consultivi regionali, pertanto, in considerazione del fatto che i comuni hanno disciplinato in modo autonomo in sede statutaria e regolamentare il procedimento referendario, le spese sostenute per essere rimborsate dovranno essere ricondotte in via analogica alle tipologie indicate o comunque risultare pertinenti al procedimento stesso.

Si invitano le SS.LL. a volersi attenere alle direttive impartite e riportate nel seguito, precisando che il Settore a cui fare riferimento per l’intero procedimento referendario è il Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, presso il quale è istituito l’Ufficio elettorale.

TIPOLOGIE DI SPESE RIMBORSABILI, MODALITA’ E TEMPISTICA PER LA RENDICONTAZIONE:

A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali.

Sono oggetto di rimborso da parte della Regione gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall’art. 1 comma 6 della legge 13 marzo 1980 n. 70, così come sostituito dalla legge 16.4.2002, n. 62 e le spese per indennità di missione, se dovute, ai Presidenti di seggio, ai sensi dell’art. 4, della legge 13.3.1980, n. 70 con i limiti fissati dall’art. 1, comma 213, della legge 23.12.2005, n. 266 e s.m.i.

Tali spese dovranno essere corrisposte senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell’art. 9, comma 2, della legge 21/3/1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Sono oggetto di rimborso le spese per le prestazioni straordinarie debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni, rese dal personale comunale (anche assunto con contratto a tempo determinato), a tempo pieno o parziale, stabilmente o provvisoriamente addetto

all'espletamento degli adempimenti dei Comuni per l'organizzazione e l'attuazione del referendum comunale.

Sono rimborsate esclusivamente le spese sostenute per il personale che si trovi in rapporto di servizio (a tempo indeterminato o determinato) con il Comune.

In proposito si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 del DL 8/1993, convertito nella L. 68/1993, come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 400, lett. d).

Ai sensi del citato art. 15 del DL 8/93, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, ai fini del lavoro straordinario rimborsabile dalla Regione, il periodo elettorale inizia dal cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria e termina il quinto giorno successivo al giorno della consultazione stessa.

Il monte ore individuale mensile è fissato nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. La determinazione autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali o assegnato come supporto, deve essere adottata preventivamente pena l'inibizione al pagamento dei compensi.

In ogni caso tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003 e s.m.i.

Per quanto concerne il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 del CCNL 14/9/2000, come modificato dagli artt. 15 e 16 del CCNL del 5/10/2001. In particolare, l'art. 16 citato disciplina i limiti e le modalità di pagamento del lavoro straordinario per il personale a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, che qui sono integralmente richiamate.

Le determinazioni autorizzative al lavoro straordinario devono essere adottate preventivamente alla consultazione referendaria e devono indicare i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere.

La mancata autorizzazione preventiva allo straordinario inibisce il rimborso dei compensi.

Si rammenta che ai Segretari comunali e ai Dirigenti non possono essere corrisposti, ai sensi dei rispettivi CCNL, compensi per lavoro straordinario.

Si rammenta inoltre che l'art. 39 del CCNL 14/9/2000 e s.m.i., ha introdotto la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione organizzativa ex art. 8 e ss. del CCNL 31/3/1999 in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per quanto attiene all'eventuale utilizzo da parte del Comune di personale dell'Unione dei Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte, secondo le modalità concordate fra il Comune e l'Unione stessa. Le Unioni autorizzeranno il personale a svolgere lavoro straordinario in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

Il lavoro straordinario sarà rimborsato previa indicazione della determinazione di autorizzazione e trasmissione dell'elenco recante il numero di ore straordinarie effettivamente svolte per singolo dipendente autorizzato (vedi Modello 1 punto B).

Sono altresì rimborsabili le spese per l'eventuale servizio di vigilanza effettuato da parte della polizia locale riconducibile allo svolgimento del referendum.

C. Spese relative a moduli e stampati

Sono oggetto di rimborso da parte della Regione i moduli, gli stampati ed i manifesti predisposti ed utilizzati nelle fasi del procedimento referendario puntualmente identificati in ambito statutario e regolamentare comunale, purchè non superiori alle tipologie e alle quantità previste per i referendum regionali.

D. Spese per la propaganda referendaria

Sono ammesse a rimborso unicamente le spese per l'installazione e lo smontaggio dei tabelloni.

E. Spese postali connesse alle esigenze referendarie.

Il rimborso attiene alle spese postali per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, ed a tutte le spese postali sostenute dal Comune per le diverse attività connesse alla gestione del procedimento referendario, tra le quali le spese per le spedizioni delle cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. A questo proposito si precisa che non sono ammesse a rimborso eventuali agevolazioni delle spese di viaggio per gli elettori residenti all'estero.

F. Spese non rimborsabili

Non sono ammesse a rimborso le eventuali spese per l'utilizzo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. 8/1993, così come novellato dalla L. 147/2013 (art. 1 comma 400 lett. d)

Non rientrano inoltre tra le spese rimborsabili l'acquisto di programmi informatici nonché tutte le spese non riconducibili al referendum ovvero avulse dalle tipologie indicate.

Referendum consultivo comunale svolgimento in "election day"

Nel caso di contemporaneità del referendum consultivo comunale con altre elezioni politiche, amministrative, regionali ovvero con altri referendum nazionali o regionali, il riparto delle spese comuni avviene in via analogica applicando il criterio stabilito dalla legge 23/4/1976 n. 136 "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale", art. 17 commi 4, 5 e 6.

Qualora la contemporaneità riguardi elezioni politiche, amministrative o referendum nazionali il riparto delle spese comuni è effettuato dalla Prefettura competente per territorio.

Termini e modalità della rendicontazione

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere inoltrata alla Regione a firma del Sindaco e deve comprendere il rendiconto delle spese stesse redatto mediante la compilazione del prospetto allegato quale parte integrante della presente circolare e denominato: Modello 1.

Il rendiconto deve inoltre recare, a pena di non ammissibilità, le seguenti certificazioni:

1) certificazione a firma del Responsabile del Servizio Elettorale circa la congruità delle spese presentate per il rimborso e la rispettiva pertinenza con gli adempimenti finalizzati all'organizzazione ed allo svolgimento del referendum consultivo comunale;

2) certificazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l'assunzione delle spese presentate a rimborso nel rispetto della normativa statale e regionale riguardante le singole fattispecie oltre all'attestazione della completezza delle spese dichiarate. A tale

proposito si precisa che non saranno ammesse spese ulteriori ovvero trasmesse successivamente a quelle oggetto del rendiconto in argomento.

Gli originali dei giustificativi delle spese dovranno essere conservati dal Comune per un quinquennio e rimanere a disposizione dell'Amministrazione regionale per eventuali controlli a campione in sede di liquidazione.

Le spese per il lavoro straordinario del personale debitamente autorizzato devono essere documentate con gli atti indicati al punto B) della presente circolare.

Il rendiconto deve essere inoltrato, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio Regionale relativa all'assunzione dei referendum effettuati presso i comuni interessati all'incorporazione, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it.

Qualora ricorra il caso di contemporaneità del referendum consultivo comunale con elezioni politiche, amministrative o con referendum nazionali, il riparto delle spese comuni è effettuato dalla Prefettura competente per territorio, pertanto il rendiconto deve essere trasmesso direttamente alla Prefettura nei modi che saranno comunicati.

La Prefettura, effettuato il riparto, provvederà ad inoltrare alla Regione il rendiconto per il rimborso di quanto di competenza.

Modalità di verifica

Il procedimento di verifica dei rendiconti effettuata dal Settore competente comporta la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni da trasmettersi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione delle somme oggetto di mancata integrazione o chiarimento.

Al termine del procedimento di verifica dei rendiconti il Settore competente provvede al rimborso al Comune delle spese referendarie sostenute ed ammesse, mediante adozione di determinazione dirigenziale entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Nell'invitare le Amministrazioni comunali interessate ad osservare i criteri e le modalità indicate nella presente circolare, si informa che per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale al numero 011.4321327.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito www.regione.piemonte.it/autonomie/

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sergio CHIAMPARINO

LB/LDD

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI CUI SI RICHIEDE
IL RIMBORSO REGIONALE

Comune di.....

Provincia.....

SPESE DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO		IMPORTO TOTALE SPESE €
A.	Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali - Onorari componenti dei seggi €..... - Indennità di missione ai presidenti di seggio €.....	
B.	Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie Dipendenti autorizzati n..... Ore autorizzate ed effettivamente svolte n..... Totale ore liquidate ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione Estremi dei provvedimenti di autorizzazione con indicazione del periodo di tempo interessato ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione	
	Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato Estremi dei provvedimenti di assunzione con indicazione del periodo di tempo interessato ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione. Personale assunto (elenco, categoria di ciascun dipendente ed attività svolta).	
C.	Spese relative a moduli e stampati Estremi fatture fornitori (denominazione ditte, numero fatture, importo, data, oggetto forniture) con estremi dei provvedimenti di autorizzazione	
D.	Spese per la propaganda referendaria Spese per i tabelloni	
E.	Spese postali connesse alle esigenze referendarie	
	TOTALE SPESE	

Si attesta che tutte le spese sopra riportate sono pertinenti e congrue agli adempimenti organizzativi del referendum comunale.

Si attesta la completezza e la correttezza delle spese annotate nelle scritture contabili del Comune e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale.



Il Responsabile
del Servizio Elettorale

.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....

Il Segretario
Comunale

.....

Il Responsabile del procedimento.....

Tel.....